



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO BIENNALE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALL'IMPIANTO CONSORTILE DI NOVARA

1. OGGETTO DELL' APPALTO

1.1. Il presente appalto indetto dal CONSORZIO di BACINO BASSO NOVARESE (nel seguito denominato anche "Stazione Appaltante"), Via Socrate 1/A – cap. 28100 - Novara, ha per oggetto il servizio di trasporto e smaltimento del percolato prodotto dall'impianto consortile sito in Novara, via Mirabella n.1, secondo le modalità e nei termini riportati nel presente capitolato.

2. IMPORTO A BASE DI GARA, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DURATA DELL'APPALTO

2.1. L'importo complessivo presunto a base di gara del servizio è pari a € 204.800,00 (euro duecentoquattromila ottocento/00), IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00 (euro duemila/00), per un totale presunto di € 206.800,00 (euro duecentoseimila ottocento/00), IVA esclusa, per il periodo di due anni decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, che presumibilmente verrà redatto il 2 maggio 2017, per un quantitativo stimato di percolato prodotto pari a 3.200 ton/anno.

2.2. Tale importo è stato individuato con l'ipotesi, non vincolante per la Stazione Appaltante, di avviare a smaltimento 6.400 ton presunte di percolato nel biennio, all'importo unitario posto a base di gara e pari a 32,00 €/ton, oltre IVA e oltre 0,3125 €/ton dovuti ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2.3. La seguente tabella sintetizza l'entità dell'appalto:

	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Importo unitario soggetto a ribasso	Importo unitario con oneri sicurezza *	Quantità presunta nel biennio	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Importo soggetto a ribasso	Importo totale con oneri sicurezza *
	€/ton	€/ton	€/ton	Ton	€	€	€
Trasporto e smaltimento percolato	0,3125	32,00	32,3125	6.400	2.000,00	204.800,00	206.800,00

* comprensivo di qualsivoglia contributo ambientale.

2.4. Si richiama integralmente quanto riportato nei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 dell'avviso pubblico

2.5. Il contratto sarà stipulato a misura.

2.6. Il prezzo sarà pagato a misura contabilizzando gli effettivi quantitativi di materiale conferiti e certificati dai tagliandi di pesatura.

2.7. Il prezzo comprende il costo di trasporto e smaltimento finale del percolato prodotto e il costo di qualsivoglia contributo ambientale, IVA esclusa.

2.8. L'appaltatore non avrà da pretendere nel caso non si raggiungessero gli importi e le quantità presunte indicate nel capitolato.

3. TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEL RIFIUTO OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

3.1. Il percolato prodotto dall'impianto consortile di Novara, via Mirabella 1, deriva in prevalenza dalle attività di compostaggio della frazione vegetale e dallo stoccaggio temporaneo della frazione umida, variando quantitativamente e qualitativamente in ragione delle condizioni climatiche, comunque mantenendosi entro la soglia di 100.000 COD mg/lit. La variazione delle caratteristiche qualitative non potrà assumersi come motivazione per il mancato ritiro o per variazioni di prezzo.

3.2. L'appaltatore sarà comunque vincolato all'esecuzione delle prestazioni oggetto della sua offerta alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara anche qualora le quantità effettive in corso d'appalto fossero superiori a quelle stimate (ossia 6.400 ton) e nei limiti del c.d. quinto d'obbligo.

3.3. La durata del servizio è biennale, e decorre dalla prima richiesta d'intervento. In ogni caso al termine dell'appalto, qualora la procedura per addvenire alla stipula del nuovo contratto non fosse ancora compiuta, ovvero il nuovo Appaltatore non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei relativi servizi, l'Appaltatore si impegna a proseguire la gestione dei servizi stessi previsti dal presente Capitolato alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

4. TRASPORTO DEI RIFIUTI

4.1. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei, di norma semirimorchi con capacità di circa 30 mc, e debitamente autorizzati. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

5. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

5.1. Il servizio consisterà nel prelievo del percolato contenuto all'interno di apposite cisterne e/o vasca di raccolta, indicate dal C.B.B.N., ubicate nell'impianto di consortile di Novara, via Mirabella n.1, e nel trasporto presso uno degli impianti di smaltimento indicati in sede di gara.

5.2. La programmazione dei viaggi per la settimana successiva verrà comunicata entro il giovedì precedente, di concerto tra il personale consortile e il responsabile dell'impianto di trattamento, a mezzo posta elettronica.

5.3. Interventi aggiuntivi o annullamenti rispetto al programma settimanale comunicato potranno essere richiesti fino al sabato della settimana antecedente. Nel caso di interventi di somma urgenza, l'appaltatore dovrà garantire il prelievo entro il termine di 48 ore dalla comunicazione.

5.4. L'appaltatore nel formulare l'offerta dovrà considerare la tempistica necessaria per il carico il trasporto e lo scarico del materiale. Tutti i fermi macchina per code negli impianti sia di carico e/o scarico saranno a carico dell'appaltatore che non potrà richiedere ulteriori costi.

5.5. L'appaltatore dovrà garantire il rispetto del piano di smaltimento programmato.

5.6. Il carico dovrà essere effettuato in modo totalmente indipendente dall'appaltatore.

5.7. L'affidatario dovrà comunicare un numero telefonico presso il quale dovrà essere sempre reperibile tra le ore 8,00 e le ore 16 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 12 del sabato; dovrà altresì comunicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno inoltrate le richieste.

5.8. Il rifiuto prelevato verrà quantificato mediante pesatura presso l'impianto di consortile di Novara, via Mirabella n.1.

5.9. All'impianto di via Mirabella n.1 potranno accedere solo gli automezzi adibiti al trasporto di percolato autorizzati dal C.B.B.N., e dovranno essere rispettate scrupolosamente gli orari, le modalità di prelievo e le procedure di sicurezza vigenti.

5.10. Il presente appalto s'intende concluso entro il compimento del biennio dal primo servizio effettuato, anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali.



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

5.11. Per partecipare alla gara non è richiesto un numero minimo di autobotti; l'aggiudicatario dovrà garantire con i propri mezzi i viaggi necessari per evacuare le quantità riportate nel presente capitolato.

5.12. L'attacco mobile ai punti di prelevamento è a carico dell'appaltatore.

5.13. L'appaltatore dovrà attenersi al rispetto degli orari, modalità e tipologia di conferimenti presso gli impianti di smaltimento indicati nella gara.

5.14. Ogni conferimento dovrà essere accompagnato dal formulario d'identificazione rifiuti previsto dalla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, debitamente compilato e sottoscritto.

5.15. Non si concederanno all'appaltatore periodi di chiusura per ferie.

6. OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFIDATARIO

6.1. L'affidatario sarà obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività.

6.2. L'affidatario sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

6.3. L'affidatario dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori:

- Il nominativo dei lavoratori impiegati;
- L'elenco dei mezzi utilizzati o attrezzature corredate dalla dichiarazione di conformità CE;
- L'elenco dei DPI impiegati;
- Il documento di valutazione dei rischi con le misure di sicurezza relative.

7. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

7.1. L'Appaltatore è responsabile verso C.B.B.N. del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, e della disciplina dei propri dipendenti. Tutto il personale dovrà essere dotato di materiale idoneo alla normativa antinfortunistica.

7.2. L'Appaltatore dovrà rispondere dell'operato dei suoi dipendenti e C.B.B.N. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.

7.3. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni, compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso C.B.B.N. e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire a C.B.B.N., idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, nonché Polizza di Responsabilità Civile a garanzia dei rischi di circolazione stradale (RCA) che preveda l'estensione a copertura dei rischi da trasporto conto terzi, entrambe le polizze a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00).

7.4. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e lg. n. 123/2007). Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 s.m.i., si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti

7.5. L'affidatario dovrà inoltre prendere visione del DUVRI e del regolamento per l'ingresso nelle aree interessate dal servizio ed attenersi scrupolosamente al rispetto dello stesso ed alle indicazioni fornite in loco dal personale.

7.6. E' fatto obbligo di denunciare a C.B.B.N. qualsiasi irregolarità possa venire a conoscenza dell'appaltatore.

8. PENALITA'

8.1. Le penalità riportate nel seguito saranno applicate, senza alcuna formalità, a seguito di semplice invio di lettera scritta da parte di C.B.B.N. e verranno automaticamente detratte dal pagamento della prima fattura utile. L'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Le penalità sono state rapportate all'effettivo danno che potrebbe derivare al Consorzio dal mancato allontanamento del percolato in considerazione anche della necessità di rispettare le prescrizioni autorizzative.

8.2. Per ogni viaggio non effettuato nella giornata prevista dal programma settimanale e o dalla richiesta urgente 300 €/viaggio.

8.3. Qualora si verificano incidenti durante le operazioni di prelievo imputabili all'imperizia dell'appaltatore verrà applicata una penale di 500 € oltre all'addebito dei costi di bonifica sostenuti da C.B.B.N. Tale penale non prescinde dalla possibilità di rivalersi nelle sedi opportune per gli eventuali danni ambientali collegati all'imperizia.

8.4. In caso di criticità connesse alla gestione del percolato C.B.B.N. si riserva, oltre ad applicare le penali di cui sopra, la facoltà di richiedere l'esecuzione del servizio non prestato ad altre ditte a danno della ditta inadempiente, salvo riservarsi ogni altro diritto o azione. Anche tale importo sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ancora non saldate e, in difetto, sulla cauzione.

8.5. La sommatoria delle penalità applicate ai sensi dei commi precedenti potrà raggiungere al massimo l'importo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento dell'importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9. PAGAMENTI

9.1. I pagamenti saranno regolati a 60 giorni f.f.f.m. previa verifica della regolarità contributiva.

9.2. La fattura dovrà riportare l'elenco dei viaggi (quantitativo trasportato, data e numero del formulario di trasporto).

9.3. Il pagamento avverrà solo se risulteranno ritornate a C.B.B.N. le copie dei formulari di trasporto del percolato nella copia per il Produttore, debitamente timbrata e firmata dall'impianto di trattamento.

9.4. L'aggiudicatario dovrà conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità finanziaria stabilita dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

10.1. Il Foro di Novara ha la competenza esclusiva in ordine a tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del contratto.

11. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

11.1 Sono ad esclusivo carico dell'affidatario tutte le spese di registrazione del contratto.